



Comune di Orbetello

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

(D.L.vo 15.11.1993, n. 507 capo III)

INDICE		
Art.	1	Istituzione della tassa
Art.	2	Servizio di nettezza urbana
Art.	3	Contenuto del regolamento
Art.	4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art.	5	Determinazione della tariffa e delle superfici tassabili
Art.	6	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art.	7	Parti comuni del condominio
Art.	8	Categorie
Art.	9	Esclusioni oggettive della tassa
Art.	10	Agevolazioni
Art.	11	Riduzioni
Art.	12	Tassa giornaliera di smaltimento
Art.	13	Denunce
Art.	14	Decorrenza della tassa e cessazione
Art.	15	Mezzi di controllo
Art.	16	Sanzioni
Art.	17	Accertamento, riscossione e contenzioso
Art.	18	Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
Art.	19	Funzionario responsabile
Art.	20	Norme di rinvio
Art.	21	Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.L.vo. 15/11/93, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art.2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19/09/1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D.L.vo n. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte operative, e l'esclusione dal tributo delle superfici scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, 3° comma, punti 1) e 2) del DPR 10/09/1982 n. 915.
Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, nonché a tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni indipendentemente dalla loro infissione al suolo ed altre aree coperte che per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, 3° comma, punti 1) e 2) del DPR 10/09/1982 n. 915.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il comma suddetto. In ordine al principio di solidarietà sancito dall'art. 63 del D.L.vo n. 507/93, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia in quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in

base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla effettiva superficie utilizzata.

Art. 5

Determinazione della tariffa e delle superfici tassabili

1. Annualmente, in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta Comunale determina l'ammontare dei costi di esercizio tramite gli elementi di valutazione indicati dall'art. 61 e 79, 5° comma, del D.L.vo n. 507/93. A tale proposito la Giunta si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. Successivamente alla determinazione dei costi generali la Giunta procederà alla determinazione degli stessi per singole categorie o sottocategorie ed alla quantificazione della tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa ed alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Art. 6

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita da mt. 500 fino a mt. 800;
 - b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a mt. 800 fino a mt. 1.500;
 - c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a mt. 1.500.
3. La tassa è dovuta nella misura del 40% quando il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di raccolta, relative alle distanze massime dei contenitori, alla capacità minima degli stessi e alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta.
4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

5. Le condizioni di grave violazione suddette debbono essere fatte constatare mediante diffida al direttore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data di arrivo della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 7

Parti comuni del condominio

1. La tassa è dovuta da chi occupa o detiene in via esclusiva le parti comuni del condominio.

Art. 8

Categorie

1. Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate in base alle seguenti classificazioni:

A/1	Teatri e cinematografi, sale da gioco
A/2	Scuole pubbliche e private, ist. Culturali, politiche, religiose, palestre, depositi di stoccaggio e depositi di materiale militare
B/1	Campeggi, distributori di carburante, pubbliche rimesse, impianti sportivi, stabilimenti balneari
B/2	Esercizi commerciali con superfici espositive ed ingrosso
C/1	Abitazioni private e relative pertinenze
C/2	Alberghi senza ristorazione, pensioni
C/3	Conventi, case di riposo, orfanotrofi, istituti di assistenza
C/4	Ospedali e cliniche
D/1	Uffici privati e pubblici, studi professionali, ambulatori, banche e assicurazioni, agenzie di viaggio
E/1	Laboratori artigiani
E/2	Stabilimenti ed edifici industriali
E/3	Negozi di beni durevoli (abbigliamento, mercerie, calzature, elettrodomestici, mobili ecc.)
F/1	Negozi di generi alimentari, fiori e supermercati
F/2	Ristoranti, bar, pizzerie, birrerie, mense, sale da ballo, self-service, paninoteche
F/3	Alberghi con ristorazione

2. I parametri di cui all'art. 65 del D. L.vo 507/93 e successive modificazioni vengono applicati in base ai valori medi di produzione quantitativa e qualitativa dei R.S.U.

Art. 9

Esclusioni oggettive dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a) Locali di produzione elettrica, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) Le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
 - c) Unità immobiliari contemporaneamente prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
 - d) Edifici adibiti al culto con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
 - e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione;
 - f) Locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - g) Locali destinati a biblioteche;
 - h) Locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
 - i) Le aree agricole, piccoli appezzamenti di terreno destinati a cosiddetti "orticelli";
 - j) Balconi, verande che costituiscono pertinenza o accessorio di locali già soggetti a tassa;
 - l) I sottotetti con altezza utile inferiore a 1,50 metri, a condizione che siano funzionalmente assimilabili a "soffitte" ovvero adibiti a deposito-ripostiglio.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi e rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile produttrice di rifiuti speciali, tossici o nocivi, alle sottoindicate attività produttive sono applicate, rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione a fianco di ciascuna indicata:
- | | |
|--|------|
| a) Laboratori odontotecnici ed odontoiatri | 10 % |
| b) Falegnamerie (con verniciatura), riparazioni auto/moto | 30 % |
| c) Lavanderie, pelletterie, tipografie, laboratori grafica ed immagine | 40 % |
| d) Marmisti, restauro mobili | 50 % |
| e) Carpenterie metalliche e simili | 80% |

Art. 10

Agevolazioni

1. In attuazione dell'art. 67 D. L.vo n. 507/93 sono concesse le seguenti riduzioni:
- a) Riduzione del 50% sulla tariffa base per le istituzioni scolastiche statali;

- b) Riduzione del 30% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti di cui all'art. 2, 3° comma, punti 1) e 2) del D.P.R. n. 915/82;
 - c) Riduzione del 20% sulla tariffa base per i soggetti che producono residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali;
 - d) Riduzione del 20% sulla tariffa base per locali destinati ad attività di protezione civile.
2. Onde ottenere le riduzioni di cui ai punti b e c, gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione Comunale corredata dalla seguente documentazione:
- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti;
 - idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

Art. 11

Riduzioni

- 1) La tariffa ordinaria viene ridotta di un importo pari al trenta per cento nei confronti di :
- a) Abitazione con unico occupante;
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) Abitazioni tenute a disposizione da chi risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - d) Per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 Legge 9/5/75 n. 153. Tale riduzione compete solo alle persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Le riduzioni di cui al precedente comma, debitamente documentate, saranno concesse a domanda degli interessati.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente i locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
La tassa non è dovuta se l'importo è inferiore od uguale a £. 20.000;
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi contestualmente a quella di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui al Decreto M. F agosto 1994.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. L.vo n. 507/93, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) L'indicazione del codice fiscale;
 - b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) L'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali o delle aree;
 - f) Il nominativo dell'occupante precedente;
 - g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa e cessazione

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. L.vo n. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario

comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D. L.vo 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.vo si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/81.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall' art., 71 e 72 del D. L.vo 507/93.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. L.vo 31/12/93, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/1/88, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/72, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: i nominativi degli immigrati, la formazione dei nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art. 19

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 74 del D. L.vo n. 507/93 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art. 20

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D. L.vo n. 507/93, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione dell'art. 11, 1° comma, art. 13, 3° comma, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997 e art. 8 che ha decorrenza dal 1° gennaio 1998.
Sono fatti salvi eventuali differimenti di termini derivanti dall'applicazione di norme successive all'approvazione del seguente regolamento.